



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci (RM). DM 236 del 8/08/2013, così come modificato dal D.M. n. 304 del 11/12/2014
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza condizioni ambientali A) nn. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14 (per la fase in corso d'opera), 20. Intervento "Infrastrutture complementari asservite all'aeroporto - Edificio per Uffici Aeroportuali n. 3 (Edificio D)"
<i>ID Fascicolo</i>	5191
<i>Proponente</i>	ENAC
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVIA n. 01 del 20/08/2020

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: CreSS_05-Set_05
Data: 15/09/2020

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 15/09/2020

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 16/09/2020

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO in particolare l’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall’art. 23, c.3 del medesimo D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS nominata con D.M. n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO il D.P.R. 16 giugno 2017, n.120, recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, che ha abrogato il D.M. 10 agosto 2012, n.161, e gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 236 del 8 agosto 2013, dall’esito positivo con condizioni ambientali, relativo al “*Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci*”, presentato da ENAC;

VISTO il D.M. n. 304 del 11 dicembre 2014, che ha parzialmente modificato il quadro prescrittivo del D.M. n. 236 del 8 agosto 2013;

VISTE in particolare le condizioni ambientali di cui alla lettera A) nn. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14 e 20 del citato D.M. n. 236 del 8 agosto 2013, alla cui verifica di ottemperanza si provvede come di seguito:

- nn. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14a e 20: il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
- n. 14b: ISPRA,
- nn. 14c e 14d: ARPA Lazio;

VISTA la nota n. 31808 del 19 marzo 2020, acquisita al prot. 21124/MATTM del 25 marzo 2020, con cui ENAC ha presentato istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali lett. A) nn. 2, 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 4, 5, 6, 8, 14 (per la fase di corso d'opera), e 20 del D.M. n. 236 del 8 agosto 2013, relativamente all'intervento "Infrastrutture complementari asservite all'aeroporto - Edificio per Uffici Aeroportuali n. 3 (Edificio D)";

VISTA la documentazione fornita dal Proponente a corredo dell'istanza;

VISTA la nota n. 31506 del 18 marzo 2020, assunta al prot. n. 21758/MATTM del 27 marzo 2020, con cui ENAC ha trasmesso ulteriore documentazione, contenente il Piano di Utilizzo in sito del materiale escavato, redatto ai sensi dell'Allegato 5 del D.P.R. 16 giugno 2017, n.120;

CONSIDERATO che detto "Progetto di completamento di Fiumicino Sud" è costituito da più interventi, i quali sono caratterizzati da diverse tempistiche di attuazione e conseguentemente da un diverso dettaglio raggiunto dalla progettazione esecutiva;

PRESO ATTO che il procedimento di verifica di ottemperanza oggetto del presente provvedimento concerne l'intervento relativo a "Infrastrutture complementari asservite all'aeroporto - Edificio per Uffici Aeroportuali n. 3 (Edificio D)";

VISTA la nota prot. 39339/MATTM del 28 maggio 2020 con cui è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e sono stati chiesti i pareri di ISPRA in merito alla verifica di ottemperanza alla prescrizione A.14 b), e di ARPA Lazio in merito alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.14 c) e d) di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che con la medesima nota prot. 39339/MATTM del 28 maggio 2020 è stato richiesto il contributo ad ARPA Lazio per le condizioni ambientali nn. 4, 6 e 14, alla Regione Lazio per la condizione ambientale n. 4, all'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale per la condizione ambientale n. 20; al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e alle Soprintendenze competenti per la condizione ambientale n. 4;

VISTA la nota n. 38227 del 23 giugno 2020, assunta al prot. n. 48752/MATTM del 25 giugno 2020, con cui ARPA Lazio, con riferimento alla condizione ambientale n. 4, ha chiesto la comunicazione delle date per lo svolgimento delle attività di controllo in contraddittorio sulle terre e rocce da scavo previste dal D.P.R. 120/2017.

VISTA la nota n. 46250 del 23 luglio 2020, assunta al prot. n. 59690/MATTM del 30 luglio 2020, con cui ARPA Lazio, con riferimento alla condizione ambientale n. 14c, ha comunicato che *"in merito al Monitoraggio Ambientale per le fasi ante operam, in operam e post operam, che prevede il monitoraggio del LAeq e non la determinazione dell'indice LVA, ARPA Lazio ha ribadito che rimane in attesa che il gestore definisca "accuratamente le tecniche di monitoraggio, le modalità di misura la cadenza dei rilievi ed ogni dato significativo per il corretto utilizzo successivo dei dati raccolti" [...] si rimane in attesa di adeguata documentazione per procedere all'analisi delle prescrizioni di Nostra competenza"*;

VISTA la nota n 2020/35406 del 7 agosto 2020, assunta al prot. n. 64552/MATTM del 17 agosto 2020, con cui ISPRA comunica che si attiverà quanto prima ad effettuare la verifica della documentazione presentata dal proponente;

ACQUISITO il parere della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 1 del 20 agosto 2020, assunto al prot. n. 66221/MATTM del 26 agosto 2020, costituito da n. 26 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATE le valutazioni espresse dalla Sottocommissione VIA nel citato parere n. 1 del 20 agosto 2020, e con particolare riferimento alla condizione ambientale n. 14 a), ha valutato che:

“Come illustrato nel paragrafo 3.5.4, il monitoraggio da associare alle opere del completamento dell'aeroporto di Fiumicino Sud, ovvero ai singoli interventi che lo compongono, può essere suddiviso in due diversi settori: quello per la presenza dell'infrastruttura, che racchiude le attività connesse a quello che usualmente si definisce ante e post operam, nonché la parte di monitoraggi legati alla fase di costruzione. Questi ultimi sono presi in considerazione laddove l'analisi ambientale della fase di cantierizzazione, così come prescritta e sviluppata ai fini delle presenti ottemperanze (cfr. prescrizione A.3 al paragrafo 3.6.1), evidenzia elementi tali da essere posti sotto osservazione perché le analisi hanno messo in evidenza delle situazioni potenzialmente critiche.

CONSIDERATO e VALUTATO che: Allo scopo è importante evidenziare che lo studio redatto e riportato nella “Relazione degli impatti di cantiere” (A783T24DGGGERGEN005-0), è stato sviluppato per poter prevedere eventuali fenomeni di criticità rispetto ai casi di maggiore attenzione che si potrebbero riscontrare durante la fase di costruzione dei singoli interventi e, qualora individuati, l'obiettivo di dette analisi è quello di prevedere sin da subito interventi di mitigazione o contenimento dell'impatto. Ne risulta che in nessun caso si dovrebbero avere effetti persistenti che siano non coerenti con le norme di settore. Rimane però il fatto che nei casi in cui le attività di costruzione possono indurre delle particolari attenzioni si ritiene opportuno associare a dette situazioni, per quelle componenti specifiche e per i periodi di attività limitati alla fase specifica della lavorazione, delle campagne di controllo mediante monitoraggi.

Per detti monitoraggi il metodo di lavoro che si prevede di adottare è il seguente. In prima istanza nel progetto di monitoraggio generale, messo in atto per rispondere alla ottemperanza di cui alla prescrizione A14, sono individuate tipologie di misure standard che configurano una sorta di abaco tipo di indagine che può essere applicato nel caso in cui si renda opportuna, secondo il criterio sopra esposto, l'applicazione specifica di monitoraggio per le componenti in fase di costruzione.

In ciascuna relazione di ottemperanza del singolo intervento, come quella in esame, è quindi individuata la opportunità-necessità di provvedere a un monitoraggio specifico individuando il periodo temporale e l'ambito spaziale rispetto al quale applicare la tipologia di indagine puntale della fase di costruzione, assumendo la tipologia di misura dell'abaco generale di cui sopra.

In tal senso, nella relazione il Proponente espone quello che è apparso più opportuno come sistema di controllo in fase di costruzione per l'intervento in esame.

Rispetto ai criteri di cui sopra, si riprende il risultato dello screening delle possibili interferenze in fase di cantierizzazione eseguita nell'ambito della relazione degli impatti di cantiere e, con riferimento alle componenti trattate, si considerano dapprima quelle rispetto alle quali non

si ritiene necessario sviluppare un controllo e successivamente quelle per le quali si prevede un'azione specifica.

In merito alle prime, in considerazione dei risultati ottenuti dall'analisi della componente atmosfera non risulta essere necessario definire un sistema di monitoraggio da adottare durante la fase di realizzazione dell'opera; dalle simulazioni effettuate infatti i valori delle concentrazioni degli inquinanti diffusi in atmosfera risultano essere inferiori ai limiti stabiliti dalla normativa (D.Lgs. 155/10 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, Allegato XI tabella 1: valori limite.).

Anche per quanto concerne la componente suolo e la componente ambiente idrico, non si ritiene necessario individuare un sistema di monitoraggio da impiegare durante lo svolgimento degli interventi di realizzazione dell'opera.

In ultimo, anche per la componente rumore, dall'analisi dei risultati dello studio acustico, non avendo questo evidenziato elementi di criticità, stante l'assenza di ricettori sensibili e non riportando criticità per l'unico edificio ricettore (ad uso commerciale) interessato dalle lavorazioni in oggetto, non si ritiene necessario implementare un sistema di monitoraggio durante le lavorazioni, essendo queste ultime realizzate principalmente all'interno del sedime aeroportuale.

Analoghe conclusioni possono trarsi per il monitoraggio in corso d'opera per la componente Ambiente Idrico.

In conclusione, per quanto sopra riportato si ritiene la prescrizione n. A.14 ottemperata per la fase di corso d'opera”;

RITENUTO pertanto di poter esprimere giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. solo per le condizioni ambientali nn. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14 e 20,

DETERMINA

con riferimento al Decreto di compatibilità ambientale n. 236 del 8 agosto 2013, relativo al “Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci”, intervento “Infrastrutture complementari asservite all'aeroporto - Edificio per Uffici Aeroportuali n. 3 (Edificio D)”, le seguenti condizioni ambientali sono:

n. 2: ottemperata con la condizione che sia eseguita, durante la fase di scavo, la valutazione delle percentuali in peso della frazione dei materiali antropici con le modalità di cui agli Allegati 9 e 10 del DPR 120/17 e, tenuto conto delle raccomandazioni delle Linee Guida SNPA approvate con Delibera n. 54/2019, con campionamento sui cumuli di materiale scavato derivanti unicamente dagli orizzonti stratigrafici contenenti i materiali antropici per la verifica della sussistenza dei requisiti per la gestione delle terre di scavo come sottoprodotti di cui all'art. 4 del DPR 120/17

nn. 3a, 3c, 3d, 3e, 4, 5, 20: ottemperate

n. 3f: ottemperata per le cave; non ottemperata per le discariche e gli impianti di recupero

n. 6:

- **ottemperata in merito alla valutazione delle “possibili alterazioni quali variazioni dell'altezza di falda, variazioni del naturale deflusso delle acque meteoriche in**

relazione alla variazione delle superfici permeabili”, aspetti che sono stati analizzati nella specifica relazione “Analisi degli effetti sulla falda nella fase di cantiere e di esercizio” e dalle cui risultanze non emergono impatti negativi significativamente maggiori rispetto a quelli già valutati, o diversi o imprevisi;

- non ottemperata relativamente al monitoraggio, non risultando che siano stati concordati con ARPA Lazio né l’installazione di piezometri per la fase di cantiere, né le misure di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee che, sulla base del loro stato, avrebbero dovuto essere descritte in specifica relazione idrologica e idrogeologica, che non è stata allegata alla documentazione dello stralcio progettuale in esame.

n. 8:

- ottemperata in merito ai punti a) e c);
- non ottemperata in merito al punto b) in quanto non è presente alcuna analisi di trattamento delle acque in termini di dimensionamento, capacità di trattamento effettiva in termini di portata e carico inquinante.

n. 14: ottemperata per la fase di corso d’opera

Ai fini del completamento dell’ottemperanza alle condizioni ambientali, il proponente dovrà presentare una nuova istanza per l’avvio delle verifiche stesse, entro i termini stabiliti dal provvedimento di compatibilità ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, e al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dell’atto.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)